



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PORETTI e PERDUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2008

Riconoscibilità dei figli incestuosi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende rivedere e aggiornare il codice civile in tema di riconoscimento dei figli nati da un rapporto incestuoso, ossia consumato tra consanguinei. Le colpe dei genitori non possono e non devono ricadere sui figli e nonostante la riforma del diritto di famiglia del 1975 abbia teso a superare le differenze tra i figli legittimi, quelli naturali e quelli nati da relazioni adulterine, per i «figli incestuosi» ha mantenuto invece la scelta tradizionale che li esclude dal riconoscimento e dalla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali. Dalla condanna sociale e morale di un comportamento dei genitori non possono derivare minori tutele e diritti per i figli, un marchio sociale e una condanna anche nel nome «figli incestuosi», invece che «genitori incestuosi», da cancellare.

L'attuale articolo 251 del codice civile, conformemente al corrispondente articolo del 1942, stabilisce che «i figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori». La stessa cosa, in forza dell'articolo 269, vale per la dichiarazione giudiziale. In conseguenza, le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse (articolo 278, primo comma, del codice civile). Questi divieti non operano soltanto in due casi, relativi a situazioni ed eventi che riguardano i rapporti tra genitori, sui quali comunque il figlio nulla può: l'ignoranza in cui quelli, al momento del concepimento, versassero circa il vincolo esistente tra loro (nel caso in cui uno solo dei genitori fosse in buona fede, solo questi può effettuare il riconoscimento; ipotesi cui è assimilato il caso

di chi ha subito violenza sessuale) e, ovviamente, la dichiarata nullità del matrimonio da cui il rapporto di affinità sarebbe derivato.

I figli nati fuori del matrimonio indicati nell'articolo 251, primo comma, del codice civile, salvi i limitati casi ora menzionati, sono perciò privati della possibilità di assumere uno *status filiationis*.

Essi non mancano totalmente di una tutela, essendo loro riconosciuta l'azione nei confronti dei genitori naturali per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione o, se maggiorenni in stato di bisogno, per ottenere gli alimenti (articolo 279, primo comma, del codice civile). In conseguenza del divieto di riconoscimento e di dichiarazione, però, nei loro confronti non può operare l'articolo 261 del codice civile, secondo il quale il riconoscimento e (per effetto del primo comma dell'articolo 277) la dichiarazione comportano da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, compresa la potestà prevista dall'articolo 317-bis; non può operare l'articolo 262, secondo il quale il figlio naturale riconosciuto o dichiarato assume il cognome del genitore; non possono operare infine le disposizioni relative alla successione dei figli naturali, che si applicano loro solo quando la filiazione sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (articolo 573 del codice civile), essendo previsto invece che ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma del ricordato articolo 279 del codice civile, spetti un assegno vitalizio (articoli 580 e 594 del codice civile).

Solo il figlio può chiedere il riconoscimento giudiziale della paternità e della maternità, e grazie ad una sentenza della Corte

costituzionale (n. 50 del 2006) non ci sono più restrizioni. Fino ad allora era in vigore anche l'articolo 274 del codice civile in cui si prevedeva l'autorizzazione del tribunale per il riconoscimento giudiziale, e in caso di diniego al figlio irricognoscibile spettava l'azione di mantenimento cui all'articolo 279 del codice civile per ottenere dai genitori incestuosi un trattamento economico per il suo mantenimento e l'istruzione in adempimento dei doveri ex articoli 147 e 148 del codice civile.

La Corte costituzionale nella sentenza si è richiamata a principi costituzionali e a trattati internazionali per sostenere che il diritto dei figli ad avere una identità certa deve essere considerato prevalente, anche rispetto al reato (ex articolo 564 del codice penale) di cui si sono resi responsabili i genitori, riconoscendo un pregiudizio per fatti e scelte a loro non attribuibili.

In particolare, l'articolo 30 della Costituzione che prevede che la legge debba assicurare «ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima» e detti «le norme e i limiti per la ricerca della paternità»; gli articoli 2 e 3 della Costituzione per violazione del diritto del figlio all'identità personale - riconosciuto anche dall'articolo 8 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, - privando della possibilità di avere un genitore, un nome e una famiglia, sia perché lederebbe il principio di uguaglianza, dato che i figli incestuosi, pur trovandosi nella stessa situazione sostanziale di quelli non incestuosi (non essendo loro addebitabile l'unico elemento di differenziazione, consistente nel rapporto di parentela tra i genitori), sono as-

soggettati a una disciplina diversa; e l'articolo 3 della Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori del matrimonio, stipulata a Strasburgo il 15 ottobre 1975 (firmata ma non ratificata dall'Italia), prevede che la paternità di qualsiasi figlio nato fuori del matrimonio possa essere accertata o stabilita in via giudiziaria o mediante riconoscimento volontario. Si ricorda inoltre che il divieto di riconoscimento non potrebbe altresì essere giustificato per esigenze dei membri della famiglia legittima visto che la riforma del diritto di famiglia introdotta dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, hanno soppresso i limiti di riconoscibilità dei figli adulterini.

Occorre inoltre aggiungere come l'incesto e la relazione in sé non sia un reato per il nostro codice, rientrando nel capitolo dei reati contro la morale, in particolare dei reati contro la morale della famiglia, è la nozione di pubblico scandalo la condizione obiettiva di punibilità. È invece grazie alla legge sulla violenza sessuale, ossia quando nel 1996 il reato contro la morale diventa reato contro la persona, che si prevedono le fattispecie di reato e di aggravante nei casi in cui un ascendente, un genitore o un nonno, compie violenza nei confronti di un figlio, con pene aumentate nei casi si tratti di minore.

Queste motivazioni a nostro avviso valgono anche per sostenere come non più accettabile l'attuale discriminazione che colpisce i figli incestuosi, unici privati della possibilità di assumere uno *status filiationis*.

Il presente disegno di legge abrogando l'articolo 251 del codice civile che disciplina il riconoscimento dei figli incestuosi li equipara a quelli naturali essendo vietato il matrimonio tra consanguinei. Si abroga altresì il primo comma dell'articolo 278 che rimandava all'articolo 251 per vietare anche le indagini giudiziali sulla maternità e paternità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 251 del codice civile è abrogato.

2. Il primo comma dell'articolo 278 del codice civile è abrogato.